

STATUTO
ASSOCIAZIONE YORUBA DIFFUSIONE ARTE CONTEMPORANEA

Articolo 1 – COSTITUZIONE

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile in tema di associazioni – ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000, è costituita l' Associazione **YORUBA – diffusione arte contemporanea APS**, anche per brevità Yoruba, con sede legale in Ferrara, Via del Gorgo 174, 44124 Ferrara; C.F. 93066840385; PI. 02072350388 e sede operativa in Via F. Iezzi 2 – Montesilvano, 65015 Pescara; e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, non ai fini di lucro.

Articolo 2 – PRINCIPI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'associazione è un'istituzione autonoma e unitaria costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È indipendente dal punto di vista amministrativo e organizzativo. È apolitica e aconfessionale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Le attività di interesse generale sono rappresentate da:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) L'associazione persegue le proprie finalità in particolare:
- Attraverso la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea e tutte le attività artistiche in genere inerenti l'architettura, il campo artistico letterario, l'editoria, il cinema e la cultura in genere, attraverso la progettazione e l'allestimento di mostre ed eventi allo scopo di divulgare le conoscenze relative al mondo dell'arte e della cultura di oggi e la specifica attività di artisti, storici e critici dell'arte, poeti e letterati, filosofi, sociologi, cineasti, scienziati e ogni figura dedita allo studio e alla ricerca, con attenzione verso coloro che hanno legami, nelle proprie origini ed esperienze o nelle opere prodotte, con il territorio locale e altresì verso coloro che operano in generale sul territorio nazionale internazionale, anche attraverso la promozione di attività musicali, teatrali e culturali in genere con valenza collettiva.
 - Promuovendo attività artistiche e culturali con lo scopo di sviluppare interessi e comportamenti attivi nella collettività.
 - Diffondendo la conoscenza di tali attività in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.
 - Indicendo, promuovendo bandi, concorsi e rassegne, organizzando corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale dei cittadini.
 - Curando pubblicazioni, cataloghi, mostre, allestimenti e simili.
 - Stabilendo relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola, dell'Università e con Enti di promozione turistica.
 - Intraprendendo rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità.
- c) Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale e a valenza collettiva:
- Pubblicare giornali, riviste, bollettini, libri, opuscoli, cataloghi, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
 - Promuovere la diffusione della cultura artistica anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
 - Divulgare attraverso convegni, conferenze, mostre, workshop, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, performance, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi affrontati e tradotti dalle attività realizzate anche attraverso la rete;

- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con l'obiettivo di esportarle anche a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

Per il raggiungimento di tali fini l'associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti quegli strumenti e mezzi utili e idonei al conseguimento dei suoi scopi. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Tuttavia, essa può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione:

- per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, quali ad esempio consulenze organizzative, di comunicazione, attività di natura alberghiera, di somministrazione, etc.

- L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.
- L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.117/2017.

Il fondo comune costituito con le risorse, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, di cui al comma precedente non può essere ripartito, anche in modo indiretto, tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Dal rendiconto devono risultare i costi e i proventi di competenza, nonché beni, contributi e lasciti ricevuti. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2 o per l'incremento di fondi di riserva, se costituiti.

Articolo 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Articolo 5 - CRITERI DI AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale o biennale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione, come sopra specificato, si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali rielezioni debbono essere motivate. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da organi o particolari incarichi e funzioni devono essere presentate anche all'organo di cui il socio fa parte. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione con 30 giorni di preavviso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Dunque, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o pec. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: presso la sede legale dell'Associazione o tramite invio telematico pec.
- Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Tutti i soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il vice Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 8 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, ha diritto di voto e dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea può essere aperta a personalità della cultura dell'arte, della scienza ed ai rappresentanti di istituzioni ed enti. Gli invitati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della Associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- 2) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/3 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto da inviare con e-mail agli associati e pubblicazione sui canali social dell'Associazione, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione.

L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza.
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano deve essere convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere alla nuova nomina.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il consiglio direttivo è aperto a personalità della cultura dell'arte, della scienza ed ai rappresentanti di istituzioni ed enti. Gli invitati non hanno diritto di voto.

Il consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente un Segretario e un Tesoriere.
- formula i programmi dell'attività sociale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale.
- stipula atti e contratti dell'attività dell'associazione.
- definisce il regolamento per la disciplina del funzionamento dell'attività dei nuovi soci.
- delibera l'ammissione di nuovi soci.
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea. Decide su eventuali misure disciplinari da adottare.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati, è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11 – MODIFICHE ALLO STATUTO

3) Il presente statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, che provvede alla relativa convocazione, eventualmente nella figura del Presidente. Le deliberazioni sono apportate dall'Assemblea con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza.

Articolo 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 13 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione, avviene con la proposta da parte del Consiglio Direttivo, approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, riuniti in Assemblea straordinaria, convocata con apposito ordine del giorno motivato. La stessa assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti comunque in analogo settore o fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Assemblea dei soci è autorizzata ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione ad albi o registri pubblici. Per quanto non previsto dal presente statuto o da norme di funzionamento interno, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile, ovvero alla L.R. 28/96 al D.Leg. 4 dicembre 1997 n.460, ed alle eventuali loro variazioni.

Il presente atto Statuto viene sottoscritto in due copie originali.

Data di costituzione dell'Associazione Ferrara 16/12/2005

Ferrara 12/10/2022

IL PRESIDENTE

Maria Letizia Paiato



IL VICE-PRESIDENTE

Zabarri Federica



IL SEGRETARIO

Sibilla Tieghi



IL TESORIERE

Giampaolo Bernardini



ASSOCIAZIONE YORUBA
DIFFUSIONE ARTE CONTEMPORANEA
Via del Gorgo, 174 - 44124 FERRARA
Cod. Fisc. 93066840385
www.yoruba.it - info@yoruba.it